

1 aprile 2021

Categorie: **Previdenza e lavoro > Indennità di disoccupazione**

## **DL Sostegni: escluso sino a fine anno il requisito delle 30 giornate di lavoro per accedere alla Naspi**

*Autore: Salvatore Cortese*

La ricerca di un lavoro è da diverso tempo un'attività tutt'altro che semplice. Se si aggiunge il disastro provocato dal diffondersi del Coronavirus, da un anno a questa parte la situazione occupazionale è completamente precipitata.

In tale contesto, il decreto Sostegni (D.L.n.41/2021), attualmente in corso di conversione in legge, ha previsto una serie di interventi per favorire quei soggetti che, a causa del perdurare della situazione pandemica, versano in condizione di difficoltà economica.

Tra questi, si segala la modifica di uno dei requisiti di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpl), che – si ricorda – è stata introdotta in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl in caso di perdita del lavoro (articolo 1, D.Lgs. n. 22/2015).

**Esclusione del requisito delle 30 giornate di lavoro sino al 31 dicembre 2021** – Nello specifico, l'articolo 16 del D.L.n.41/2021 ha previsto che, a decorrere **dal 23 marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021**, la NASpl possa essere concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015.

Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 22/2015, riconosce l'indennità mensile di disoccupazione (NASpl) ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione (lett. a));
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. b));
- trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. c)).

Proprio con riferimento a quest'ultimo requisito, si inserisce la modifica di cui all'articolo 16 del decreto Sostegni che, in sostanza, svincola la corresponsione della NASpl dalla sussistenza del requisito relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ne consegue che, sino alla data del 31 dicembre 2021, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl è

ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (cfr. Messaggio Inps n. 1275/2021).

**Reddito di emergenza agli ex percettori di NASpl** – Si fa presente, infine, che il decreto Sostegni ha previsto a favore dei soggetti che hanno terminato le prestazioni di NASpl tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, il riconoscimento delle **ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM)**, previste per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Tale disposizione, in particolare, è contenuta nell'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 41/2021, che ne prevede il riconoscimento indipendentemente dal possesso dei requisiti di accesso al Rem **a condizione di essere in possesso di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.**

L'importo riconosciuto è quello previsto per nuclei composti da un unico componente, ovvero 400 euro mensili.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)